

Pubblicato il 30/05/2023

Sent. n. 223/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 308 del 2022, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Della Rocca e Vincenzo Di Baldassarre, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Vincenzo Di Baldassarre in Pescara, via Venezia, 25;

contro

Comune di Casalbordino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Filippini, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia; Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

nei confronti

[omissis], non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della nota comunale n. [omissis], di rigetto dell'istanza di proroga dell'autorizzazione paesaggistica comunale n. [omissis], avente ad oggetto il deposito provvisorio e temporaneo, per 180 giorni, di strutture turistiche prefabbricate, a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza comunale n. [omissis] di ripristino dello stato di altra area, delle note comunali n. [omissis] e n. [omissis], di conferma del diniego, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casalbordino, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2023 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

[omissis], svolgente attività ricettiva extra alberghiera nel Comune di Casalbordino, quale gestore del campeggio [omissis], riceveva l'ordinanza comunale n. [omissis], di ripristino dello stato dei luoghi, ex art. 31, comma 2 del D.P.R. n.380 del 2001, per opere abusive (pavimentazione, strutture

residenziali turistiche, basamenti, piazzole, invaso, recinzioni, tratti di rete fognante ed elettrica), in zona soggetta inoltre a vincolo paesaggistico.

[omissis] si determinava ad eseguire l'ordinanza, spostando le strutture turistiche prefabbricate, in deposito provvisorio, in area in catasto al foglio [omissis], particelle [omissis], su terreno pianeggiante e incolto, dietro conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica comunale n. [omissis], previo parere favorevole della Soprintendenza di Chieti e Pescara del [omissis], ex art.146 del D.Lgs. n.42 del 2004, per un periodo massimo di 180 giorni.

Con nota n. [omissis] il Comune inoltre respingeva l'istanza di proroga dell'autorizzazione per ulteriori 180 giorni.

Seguivano le note comunali n. [omissis] e n. [omissis], di conferma del diniego, non contemplando l'art.6 del D.P.R. n.380 del 2001 possibilità di rinnovo.

L'interessata impugnava allora le suddette note, censurandole per violazione dell'art.6, comma 1e bis del D.P.R. n.380 del 2001, dell'art.146 del D.Lgs. n.42 del 2004, del D.P.R. n.31 del 2017, degli artt.1, 3, 10 bis della Legge n.241 del 1990, dell'art.97 Cost., per incompetenza nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti, dell'illogicità, incongruenza, contraddittorietà, perplessità, carenza di ponderazione, contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzione, dell'ingiustizia, dello sviamento.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che la richiesta di rinnovo era stata formulata in attesa del perfezionamento della variante urbanistica che consentiva di ricollocare definitivamente e legittimamente i manufatti allo stato in deposito temporaneo; che il Comune doveva quindi richiedere un nuovo parere alla Soprintendenza, essendoci poi la nuova istanza del [omissis]; che si era data esecuzione all'ordinanza di sgombero n. [omissis]; che l'istanza era stata presentata prima che scadesse il termine di giorni 180 dell'autorizzazione rilasciata.

Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza di Chieti e Pescara si costituivano in giudizio per resistere al gravame.

Parimenti si costituiva in giudizio per il rigetto dell'impugnativa il Comune di Casalbordino, illustrandone con successiva memoria l'infondatezza nel merito.

Con ulteriori memorie la parte ricorrente e l'Amministrazione comunale ribadivano i rispettivi assunti.

Seguivano le repliche della Società.

Nell'udienza del 12 maggio 2023 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso risulta destituito di fondamento e dunque da respingere, per le ragioni di seguito esposte.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che, in base all'art.6, comma 1e bis del D.P.R. n.380 del 2001, vanno annoverati tra gli interventi a edilizia libera quelli diretti a soddisfare esigenze obiettive, contingenti e temporanee, purchè trattasi di interventi destinati ad essere immediatamente rimossi al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a 180 giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio; che dunque, secondo la formulazione di detta disposizione, in base alla sua piana interpretazione, tale termine "comunque [...] non superiore a..." e "comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio..." appare invalicabile e dunque non prorogabile (cfr. TAR Piemonte, II, n.688 del 2022, TAR Campania-Salerno, II, n.807 del 2021).

Tanto precisato occorre quindi rilevare inoltre che le obiettive esigenze contingenti e temporanee non possono in alcun modo essere correlate a una non meglio precisata procedura di perfezionamento di una variante urbanistica; che non occorre consultare di nuovo la Soprintendenza, considerato lo spirare del termine ultimo di giorni 180 (cfr. parere del [omissis], all.6 al ricorso); che l'esecuzione dell'ordinanza n. [omissis] di ripristino dello stato dei luoghi non consentiva in ogni caso il deposito delle strutture rimosse in altro loco oltre i termini perentori di legge; che nessun rilievo infine, considerato quanto suesposto, può assumere il fatto che l'istanza di proroga sia stata inoltrata prima della scadenza del termine di 180 giorni; che di fatto ad oggi detto termine risulta ampiamente superato, trattandosi per giunta di area anche soggetta a vincolo paesaggistico.

Ne consegue che gli atti impugnati risultano esenti dai vizi dedotti.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in favore dell'Amministrazione comunale, seguono la soccombenza della parte ricorrente e vengono compensate verso il Ministero della Cultura e la Soprintendenza di Chieti e Pescara, intervenuti in giudizio con mera costituzione formale.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.308/2022 indicato in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Casalbordino delle spese di giudizio, che liquida in €2.000,00 (Duemila/00) oltre ad accessori di legge; spese compensate per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Massimiliano Balloriani, Consigliere

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE

Paolo Passoni

IL SEGRETARIO